

**REDDITO IMPRESA E IRAP*****Eliminazione contabile del credito da Ifrs 9 e riflessi fiscali***

di Fabio Landuzzi

DIGITAL

Master di specializzazione

**E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI,  
CIVILISTICI E FISCALI**

Scopri di più >

L'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), dispone che le **perdite su crediti**, diverse da quelle deducibili ai sensi del [comma 3 dell'articolo 106](#), sono deducibili se risultano da “**elementi certi e precisi**”; l’ultimo periodo del **comma 5** dispone che tali elementi certi e precisi **sussistono** “*in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*”.

Per i soggetti Ias Adopter, il principio **Ifrs 9**, al **par. 5.4.4.** prevede che la società “**dove ridurre direttamente il valore contabile lordo dell’attività finanziaria quando non ha ragionevoli aspettative di recuperarla integralmente o parzialmente**”, aggiungendo infine che “**la svalutazione costituisce un caso di eliminazione contabile**”.

Si aggiunga poi il fatto che fra gli **esempi** riportati nel par. B3.2.16 dello Ifrs 9 di applicazione dei principi di eliminazione contabile (la c.d. “*derecognition*”) del credito, alla lett. r) viene indicato testualmente il “**write-off**” (termine che nella versione italiana del testo è stato tradotto con la parola “**svalutazione**”), circostanza che viene fatta ricorrere quando la società “**non ha ragionevoli aspettative di recuperare i flussi finanziari contrattuali sull’attività finanziaria nella sua integralità o su parte di essa**”.

In questo contesto contabile, e posto che lo Ifrs 9 ha sostituito il precedente principio Ias 39, si è posta la questione della **rilevanza fiscale**, ovvero della deduzione ai fini delle imposte sul reddito della **perdita su crediti** rilevata in bilancio al ricorrere della circostanza anzidetta, identificata nella **eliminazione contabile del credito** in ragione del suo “**write-off**”.

Il **D.M. 10.01.2018**, che ha recato le disposizioni di coordinamento delle basi imponibili Ires ed Irap con il nuovo Ifrs 9, **nulla ha specificato** al riguardo, ossia non ha affrontato direttamente la questione del coordinamento dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), con il caso della **eliminazione contabile del credito** prevista dall’Ifrs 9 nelle circostanze sopra indicate.

La questione è stata oggetto di una **risposta dell’Agenzia delle Entrate** ad un’istanza

d'interpello (la [n. 638 del 2020](#)).

In questa risposta, l'Amministrazione ha preso una **posizione contraria** alla diretta **rilevanza fiscale dell'eliminazione contabile** del credito che deriva dall'applicazione del par. 5.4.4 dell'Ifrs 9.

La risposta, oltre che porsi **in contrasto** con la posizione che la **dottrina autorevole** aveva in precedenza assunto riguardo alla questione (si veda, Assomime, circolare n. 13/2019) lascia alquanto **perplessi** poiché introduce nel sistema fiscale una **deroga interpretativa**, e non normativa, al **principio della derivazione rafforzata**.

Secondo quanto si può dedurre dalla lettura della [risposta n. 638/2020](#), l'**Amministrazione Finanziaria** parrebbe intravvedere nel caso di specie non una deroga alla derivazione rafforzata, bensì un **fenomeno di natura valutativa**, sì da essere *ab origine escluso dal perimetro* della stessa **derivazione rafforzata**; ossia, l'eliminazione contabile che ricorrerebbe dall'applicazione del par. 5.4.4. dell'Ifrs 9 sarebbe un fenomeno di **valutazione del credito**, e non di "qualificazione" di una fattispecie secondo i principi contabili di riferimento, sicché in **assenza di elementi certi e precisi** non si sarebbe formalmente dinanzi ad una "perdita" bensì ad una "**svalutazione**", con la conseguenza che il relativo componente **non sarebbe deducibile** nel periodo d'imposta in cui avviene l'eliminazione contabile.

La posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria, tuttavia, come premesso, desta **molte perplessità** anche perché la **risposta** richiama l'[articolo 7 D.M. 10.01.2018](#), il quale però si riferisce al **par. 5.5** dell'Ifrs 9, il quale è rivolto alle "**riduzioni di valore**" da iscrivere nel **fondo per la copertura delle perdite attese**, una **fattispecie perciò diversa** da quella regolata dal par. 5.4.4..

Se da un lato questa posizione sembra motivata più dall'idea di temere l'apertura a **fenomeni valutativi**, dall'altro lato palesa ancora oggi una **evidente diffidenza** ad affidare la determinazione del reddito imponibile alla **corretta applicazione dei principi contabili**, conservando invece una sorta di **riserva interpretativa**.

Ed è proprio questo il punto che maggiormente reca perplessità; infatti, il Legislatore ha modo, mediante i **Decreti di coordinamento**, di intervenire in presenza di aggiornamenti negli standard contabili attraverso l'emanazione di **disposizioni regolamentari**, cosa che nel caso di specie ha fatto (con il [D.M. 10.01.2018](#)) ma **senza disporre nulla con riguardo al caso della "eliminazione contabile"** dovuta all'**applicazione del par. 5.4.4** dell'Ifrs 9 (il caso del "write-off"), con l'effetto di **lasciare spazio alla derivazione rafforzata**.

Seguendo il **percorso argomentativo** esposto dall'Amministrazione Finanziaria nel documento in commento, parrebbe doversi ritenere che la formulazione del [comma 5 dell'articolo 101 Tuir](#), in chiave di derivazione rafforzata, trovasse applicazione nel contesto di **vigenza dello Ias 39**; mentre, con l'avvento dell'Ifrs 9, questo **non varrebbe più**.

Ma se questa dovesse essere la modalità con cui si deve applicare il principio di **derivazione rafforzata**, allora è chiaro che l'impresa si troverà sempre più esposta ad una **incertezza interpretativa indefinita** e di difficile soluzione.